

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 130/A

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 813 pf 14-15 adottato nei confronti del Sig. VINCENZO CARBONELLA allenatore di base e del Sig. ANTONIO DONATIELLO, Presidente della A.S.D. Francavilla Calcio, avente ad oggetto la seguente condotta:

Sig. VINCENZO CARBONELLA per aver, in violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità sportiva di cui all'art. 1bis, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva con riferimento all'art. 36, commi 1 e 3, e all'art. 38, commi 1 e 4 delle N.O.I.F., nonché all'art. 36, commi 1 e 3, all'art. 38, comma 1, e all'art. 41, comma 1 del Regolamento del Settore Tecnico, svolto, nel corso della stagione sportiva 2013/2014, attività per diverse società, dall'11 luglio 2013 come Direttore Generale e Cassiere per la SSD ARL Calcio Città di Brindisi, per di più, avendo omesso di presentare domanda di sospensione dell'Albo, e, dal 12 marzo 2014, come allenatore regolarmente tesserato per la USD Francavilla Calcio;

Sig. ANTONIO DONATIELLO per aver, in violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità sportiva di cui all'art. 1 bis, comma 1 del CGS, con riferimento all'art. 38, commi 1 e 4 delle N.O.I.F., nonché agli artt. 38, comma 1, e 41, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico, affidato formalmente la conduzione tecnica della USD Francavilla Calcio al Sig. Vincenzo Carbonella, nonostante il predetto fosse già stato tesserato nel corso della medesima stagione sportiva 2013/2014, per la SSD ARL Calcio Città di Brindisi in qualità di Direttore Generale e Cassiere;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. VINCENZO CARBONELLA e dal Sig. ANTONIO DONATIELLO;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle sanzioni di 3 mesi di squalifica per il Sig. VINCENZO CARBONELLA e di 30 giorni di inibizione per il Sig. ANTONIO DONATIELLO;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 3 SETTEMBRE 2015

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio